



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 30/03/2023

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Assente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861, della Legge n. 145/2018, come modificato dall'articolo 9 del D.L. n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- con l'articolo 1, comma 862, testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859."

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in misura percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103, titolo 1)

pari ad Euro 7.918.431,06;

Rilevato che:

- su detto fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso rappresenta un'economia di spesa se entrambi i parametri risultano rispettati;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione se l'ente non rispetta, con riferimento all'esercizio precedente, anche solo una delle condizioni previste dal comma 859 citato;

Preso atto che:

- tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - 1 - l'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate;
 - 2 - l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purché lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
 - 3 - l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Atteso che questo Ente ha provveduto all'aggiornamento delle fatture caricate sulla PCC aggiornando lo stock residuo del debito al 31/12/2021 dall'importo di Euro 35.280,26 all'importo 7.401,64;

Dato atto che:

- l'Ente presenta al 31/12/2022 uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad Euro 167.918,32 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2021 pari ad Euro 7.401,64 e pertanto pur non rispettando la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/2022 pari ad Euro 167.918,32 è inferiore al 5% del totale fatture ricevute nel corso dell'anno 2022 pari ad Euro 592.500,00 (fatture ricevute Euro 11.850.000,00 * 5%);
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/N-1 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 risultante dalla piattaforma PCC pari a +4 gg. non rispettoso pertanto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L.n. 145/2018;
- l'Ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

Rilevato quindi che non essendo stata rispettata la condizione di cui alla b) del comma 859 dell'art. 1 della L.n. 145/2018 l'Ente deve stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "*Fondo di garanzia debiti commerciali*" pari all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103, titolo 1) presentando un ritardo nei pagamenti compreso tra uno e dieci giorni, e precisamente 4 gg., registrati nell'esercizio precedente, e quindi pari ad Euro 79.184,32;

Considerata l'urgenza di procedere a detto accantonamento essendo l'ente in fase di elaborazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Deliberazione n. 35 del 30/03/2023 - 4

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. DI DARE ATTO:

- a. **del rispetto** delle condizioni di cui al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- b. **del mancato rispetto della condizione di cui alla lettera a)** del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2022, pari ad euro 167.918,32 rispetto a quello dell'esercizio 2021 pari ad Euro 7.401,64, **ma** pur non rispettando tale condizione **il debito commerciale residuo scaduto** rilevato al 31/12/2022, pari ad Euro 167.918,32 **è inferiore al 5%** del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2022 pari ad Euro 592.500,00 (fatture ricevute Euro 11.850.000,00 * 5%);
- c. del **mancato rispetto** delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L.n. 145/2018 in materia di **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** al 31/12/2022, pari a giorni **+ 4 gg.**

2. DI DARE ATTO pertanto che **l'ente deve provvedere a stanziare** nella parte corrente del proprio bilancio **l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali 2023** l'importo di **Euro 79.184,32**, pari all'1% degli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103, titolo 1) pari ad Euro 7.918.431,06, per il mancato rispetto indicato al punto 1, lett. c) e presentando un ritardo nei pagamenti compreso tra uno e dieci giorni.

3. DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di procedere a detto accantonamento essendo l'ente in fase di elaborazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 417
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/03/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 417
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 28/03/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 35 del 30/03/2023

AREA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 35 del 30/03/2023

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2022.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)